

dispositivi dell'eredità di Tizio da parte delle signore Tizia e Caia verranno trascritti quali accettazioni tacite, mentre la signora Mevia, che in questa sede non compirà alcun atto dispositivo dell'eredità *de quo*, procederà ad accettare espressamente l'eredità del padre Tizio;

- che Caia e Mevia intendono rendere l'immobile oggetto della donazione "tipica" che verrà oggi effettuata dalla madre Tizia a Sempronia immune dalle eventuali azioni restitutorie ex art. 563 c.c.;

- che, a tale scopo, Caia e Mevia intendono rinunciare sin da ora al loro diritto di agire in restituzione per la suddetta donazione in favore di Sempronia;

- che le rinunzianti sono state edotte circa la possibilità di poter effettuare tale rinuncia in quanto:

A)

- l'azione di restituzione contro l'avente causa dal donatario è un'azione autonoma rispetto all'azione di riduzione;

- l'azione di restituzione, in particolare, differisce da quella di riduzione per il *petitum*, per la causa *petendi*, per la legittimazione passiva e per la natura;

- dopo la riforma del 2005 l'azione di restituzione risulta ancora più sganciata dall'azione di riduzione in quanto per tale ultima azione non è previsto nessun termine di prescrizione abbreviato che possa spirare anche se il donante sia ancora in vita;

B)

- la *ratio* del divieto dei patti successori rinunciativi è debole e, comunque, la stessa non è violata dal negozio in oggetto in quanto lo stesso a) può, a discrezione del rinunciante, essere effettuato verso corrispettivo e b) i suoi effetti prescindono dall'evento morte in quanto presuppongono la vita del donante;

- che dal tenore letterale dell'art. 458 (che sancisce il divieto) dell'art. 557 (che lo ribadisce per l'azione di riduzione) e dell'art. 563 (che non lo ribadisce per l'azione di restituzione) se ne deduce che la fattispecie non è vietata;

C)

- che la *ratio* della L. 80/2005 è volta ad agevolare la commerciabilità dei beni con provenienza donativa e, per tale fine, ha, in determinate ipotesi, affievolito il divieto del legittimario degradandolo da reale a personale;

- il fine perseguito è socialmente utile e quindi meritevole di tutela;
- che Caia intende percepire un corrispettivo per tale rinuncia mentre Mevia, per sua espressa volontà, non intende percepire alcunché a fronte di tale rinuncia e che pertanto la stessa avverrà a titolo gratuito;
- che Mevia e Caio, ai sensi dell'art. 1180 c.c. intendono adempiere, in luogo della figlia: a) all'obbligazione scaturente dalla delegazione, nascente dalla prima vendita; b) all'obbligazione di pagare il prezzo della seconda vendita; c) all'obbligazione di pagare il corrispettivo per la rinuncia di Caia.

Suddivisione

Ai fini di una migliore intellegibilità l'atto viene suddiviso in nove parti:

- Parte Prima - Donazione da Tizia a Sempronia
- Parte Seconda - Vendita da Tizia a Sempronia
- Parte Terza - Vendita da Caia a Sempronia
- Parte Quarta - Parti comuni alle vendite
- Parte Quinta - Parti Comuni alle vendite e alla donazione
- Parte Sesta - Rinuncia all'azione di restituzione da parte di Caia

altra casa di abitazione da essa stessa acquistata con le agevolazioni previste dalle normative elencate alla lettera c) della nota II bis) all'articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al suddetto T.U. approvato con D.P.R. 131/1986.

La parte acquirente/donataria si dichiara edotta dei casi di decadenza dalle suddette agevolazioni.

Parte Sesta

Rinuncia all'azione di restituzione da parte di Caia

Art. 16) - Assenso

Caia, anche per quanto precedente evidenziato in narrativa sub A), B) e C),

rinuncia

ad agire in restituzione contro gli aventi causa della nipote Sempronia, che ne prende atto, relativamente alla donazione da quest'ultima ricevuta dalla nonna Tizia nella parte Prima dell'atto.

Art. 17) - Corrispettivo

A fronte della rinuncia che agevola la circolazione del bene ricevuto per donazione diretta, Caia e Sempronia hanno convenuto un corrispettivo pari ad euro XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX/00).

Tale corrispettivo viene regolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1180 c. c., da Mevia e Caio

in adempimento spontaneo dell'obbligazione assunta da Sempronia, mediante il mezzo di pagamento che, previa visione e sottoscrizione delle parti, degli intervenuti, dei testi e di me Notaio, si allega sub "D".

Caia nel ricevere detto titolo rilascia quietanza a saldo.

Rapporto tra Caia e i genitori

Mevia e Caio, inoltre, nel dichiarare di avere adempiuto all'obbligazione *donandi causa*, rinunciano sin da ora a ripetere in alcun modo quanto versato in questo atto.

Parte Settima

Rinuncia all'azione di restituzione da parte di

Mevia

Art. 18) - Assenso

Mevia, anche per quanto precedente evidenziato in narrativa sub A), B) e C),

rinuncia

ad agire in restituzione contro gli aventi causa della figlia Sempronia relativamente alla donazione da quest'ultima ricevuta dalla nonna Tizia nella parte Prima dell'atto.

Art. 19) - Corrispettivo

La rinuncia, tenuto anche conto delle motivazioni

esposte in narrativa, viene effettuata senza alcun corrispettivo.

Parte Ottava

Parte Comune alle rinunce

Art. 20) - Effetti

Per effetto di tali rinunce Caia e Mevia:

- a) hanno perso per la donazione in oggetto il diritto di agire con l'azione di restituzione nei confronti di eventuali terzi acquirenti o creditori ipotecari o aventi causa ad altro titolo dalla donataria Sempronia;
- b) conservano il diritto di agire in riduzione e, in caso di esperimento vittorioso di tale azione, potranno soddisfarsi unicamente nel patrimonio della donataria Sempronia nonché agire in restituzione avverso altre donazioni eventualmente ricevute dalla medesima Sempronia, ove ne ricorrano i presupposti;
- c) hanno agevolato la negoziabilità del bene donato a Sempronia dalla loro genitrice.

Parte Nona

Parti comuni

Art. 21) - Pubblicità

Si autorizza il competente Conservatore dei RR.II., senza alcuna responsabilità al riguardo:

- a) a trascrivere la donazione e le vendite in favore